

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

Art. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento stabilisce le modalità di utilizzo, modifica, aggiornamento e validità dell'Albo Fornitori aziendale della VACTIS.
Il Regolamento riguarda le categorie di Fornitori dei Prodotti/Servizi acquistati che intraprendono un rapporto di collaborazione con la VACTIS.
L'Albo Fornitori della VACTIS sarà utilizzato come strumento di identificazione preliminare delle società qualificate a fornire prodotti/servizi nei termini previsti dalle vigenti normative.

Art. 2 - ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

I Fornitori che chiedono l'iscrizione all'Albo per intraprendere un rapporto di collaborazione inviano alla VACTIS la documentazione richiesta nell'apposita modulistica aziendale riportando tutti gli elementi utili alla loro identificazione. La VACTIS si riserva comunque la facoltà di acquisire ulteriori informazioni o effettuare ulteriori indagini in relazione alla valutazione dei rischi per confermare od ampliare le indicazioni fornite, sempre nel rispetto della vigente normativa e tutela della Privacy.

Con il rapporto di collaborazione e salvo espresse riserve, si intendono tacitamente accettati dal Fornitore tutti i requisiti del presente regolamento.

Art. 3 - SISTEMI DI GESTIONE E IMPEGNO DEL FORNITORE

Il Fornitore è a conoscenza che la VACTIS ha attuato un sistema di gestione aziendale certificato da primari Enti accreditati conforme alle Norme:

- ✓ ISO 9001: Sistema Gestione Qualità
- ✓ ISO 14001: Sistema Gestione Ambientale
- ✓ ISO 45001: Sistema Gestione Sicurezza

e di aver implementato altresì un Sistema di Gestione Integrato secondo il Regolamento UE 2015/2067 per la gestione delle attività F-GAS.

All'uopo il Fornitore **si impegna** per tutta la durata del rapporto di collaborazione ad aderire ai principi della politica aziendale VACTIS e a rispettare e far rispettare a tutti i suoi collaboratori la conformità ai requisiti previsti dagli standard sopradescritti. Il Fornitore si impegna altresì a rendersi sempre disponibile per un dialogo aperto e costruttivo al fine di individuare azioni correttive, progetti e obiettivi di reciproca soddisfazione.

Il Fornitore per tutta la durata del rapporto di collaborazione con la VACTIS **dichiara** altresì che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente; che la società è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte, tasse ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali; che non ci sono a carico della società, dei soci e dei rappresentanti legali sentenze di condanna passate e/o in giudicato.

Art. 4 - ACCERTAMENTO D'IDONEITA'

L'accertamento dell'idoneità per l'iscrizione nell'Albo e per intraprendere il rapporto di collaborazione è effettuato dalla VACTIS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora l'accertamento di idoneità abbia esito negativo è fornita comunicazione al Fornitore entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento stesso. Qualora la domanda sia incompleta, la VACTIS provvede a richiedere un'integrazione, indicando le informazioni mancanti e specificando i tempi e le modalità con le quali il Fornitore deve provvedere all'integrazione.

Art.5 - MODIFICA DELL'ISCRIZIONE

I Fornitori sono tenuti a comunicare tempestivamente tutte le variazioni rilevanti relative ai dati e notizie fornite per la loro iscrizione.

Art.6 - VALIDITA' E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

L'iscrizione nell'Albo Fornitori della VACTIS ha validità di **tre anni** a decorrere dalla data di iscrizione. Alla scadenza il Fornitore potrà presentare nuova domanda di iscrizione aggiornando la documentazione esistente in possesso della VACTIS

La VACTIS provvede periodicamente all'aggiornamento delle iscrizioni all'Albo Fornitori, unitamente alle variazioni e cancellazioni ivi apportate.

Art.7 - CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DALL'ALBO

La cancellazione e la sospensione dall'Albo dei Fornitori qualificati è *effettuata d'ufficio* nelle fattispecie di seguito previste:

qualora il monitoraggio delle prestazioni di fornitura o servizi, rilevi delle Non conformità critiche; per fallimento, liquidazione e cessazione dell'attività; sia in corso una procedura di concordato preventivo o fallimento; siano in corso procedimenti penali relativi a delitti la cui gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo; siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione della prestazione o per grave negligenza o malefatte; infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza della vigente normativa sulle assunzioni, sul trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché delle norme inerenti l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro; violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle vigenti disposizioni in materia ambientale; per la perdita dei requisiti cogenti; nel caso di valutazione negativa sulla assistenza post-vendita o prodotto difettoso (ove applicabile); valutazioni negative motivate riguardo alla professionalità, alla incompletezza delle documentazioni, alla dotazione tecnica e tecnologica, al costo della fornitura, alla difficoltà del contatto con il fornitore, alla disponibilità della organizzazione.

Art. 8 - PROCEDURE PER LA CANCELLAZIONE

Nei casi descritti nell'articolo precedente, la notifica di cancellazione sarà inviata a mezzo posta o e-mail.